



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 47/2020

Sondrio, li 14/04/2020

Reg. Pubbl.

Oggetto: PROROGA DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. N. 267/2000 AVENTE AD OGGETTO MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. TEMPORANEA INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI CIMITERI CITTADINI, CON DEROGA PER LE SOLE PRATICHE RELIGIOSE RELATIVE ALLA BENEDIZIONE DELLE SALME E PER LE IMPRESE ALLE QUALI SONO COMMISSIONATE LE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE TOMBE

IL SINDACO

VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante *“Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;
- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”*
- *-L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 21 marzo 2020 n. 514 recante: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L. 23 dicembre 1978 n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”*;
- *Ordinanza regionale nr. 528 del 11.10.2020 e D.P.C.M. del 10.04.2020§;*

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio lombardo, ivi compreso il territorio del comune di Sondrio;

DATO ATTO che il progressivo peggioramento della situazione sanitaria, in uno con l’adozione dei provvedimenti ministeriali e regionali citati, ha ulteriormente ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale e comunale, così come prescritto dal DPCM 10 aprile 2020 e dall’Ordinanza Regionale n. 528/2020 che impongono l’obbligo di evitare ogni tipo di assembramento di persone sul territorio in vista dell’efficacia delle misure di tutela delle persone e di contenimento della diffusione del virus, ivi comprese le misure di adeguato distanziamento fra le persone in circolazione;

RILEVATO che il permanere dell’apertura alla generalità indifferenziata degli utenti del cimitero cittadino e dei cimiteri frazionali, in uno con la impossibilità per il comune di garantire la rigorosa applicazione delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, di divieto di assembramento e di contingentamento degli accessi, potrebbe ingenerare situazioni di affollamento di un numero indiscriminato di persone o comunque di contatti fra persone con conseguente possibile implementazione del rischio di trasmissione del contagio del virus e relativo aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto;

RAVVISATA quindi la necessità di prorogare le previsioni di cui alla propria precedente Ordinanza nr. 45/2020 stendendo il provvedimento di temporanea interdizione all’accesso al cimitero cittadino ed ai cimiteri frazionali finalizzato alla tutela della salute delle persone e di prevenzione della possibilità di ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19;

CONSIDERATO il persistere della situazione emergenziale sanitaria in atto e richiamate le valutazioni precedentemente adottate in ordine ad una sospensione temporale della disciplina ordinariamente vigente;

RICHIAMATI:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa di **PROROGARE GLI EFFETTI DELL'ORDINANZA NR. 45/2020 DEL 25 MARZO 2020**, con conseguente interdizione all'accesso delle persone al cimitero cittadino ed a tutti i cimiteri frazionali **FINO AL 3 MAGGIO P.V.**
- 2) di prevedere la possibilità di accesso, con le modalità che verranno concordate tra Amministrazione comunale e Ministri del Culto, ai soli parenti del defunto per la partecipazione al rito religioso della benedizione della salma e deposizione della stessa;
- 3) di prevedere altresì la possibilità di accesso, negli orario di presenza del personale comunale, al personale delle imprese alle quali i concessionari delle tombe hanno commissionato le opere di manutenzione dei sepolcri;
- 4) di provvedere in merito sino al 03 maggio 2020, con riserva di ulteriore proroga della chiusura;
- 5) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Sondrio – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Sondrio, al Comando provinciale dei Carabinieri di Sondrio, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e alla Provincia di Sondrio;
- 6) di dare la massima diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO

Marco Scaramellini

(firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO DALLA L. 241/90

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Sondrio.

Settore proponente: Polizia Locale comunale

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Polizia Locale, P.zza Campello n. 1

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990: si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Sondrio dott. Bradanini Mauro .

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.Lgs. n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (DPR n. 1199/1971).